



## Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO CONTESTUALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 D.LGS. 36/23, PER ATTIVITÀ DI “FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI RESTAURO E PER IL LABORATORIO DI ANTROPOLOGIA” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 50, COMMA 1, LETT. B) E 59 D.LGS. 36/23 - IMPORTO ONNICOMPRESIVO FINO AD UN MASSIMO DI 30.000,00 + IVA €, OLTRE ONERI DI LEGGE - CIG: Z633C95BDF**

### VISTO

- Che l'Istituto Villa Adriana Villa d'Este ha necessità di acquistare periodicamente alcuni materiali di consumo necessari per le lavorazioni da effettuarsi ad opera dell'Ufficio Restauro e del Laboratorio di Antropologia;
- che in sede di istruttoria del presente atto non si sono individuate convenzioni attivate su CONSIP S.p.A.;
- che, pertanto, si è proceduto alla ricerca di un operatore economico che potesse soddisfare le necessità dell'Istituto;
- che è stato predisposto un elenco dei materiali da acquistare che costituisce parte integrante del presente atto;

### CONSIDERATO

- che la possibilità di poter usufruire celermente dei materiali di consumo è necessaria per garantire un supporto attivo all'Ufficio restauro e antropologia nello svolgimento delle lavorazioni;
- che risulta dunque indispensabile affidare il citato incarico ad una società che dispone di tutti i materiali di cui necessitano gli uffici sopra menzionati;
- che la fornitura dei materiali di consumo può essere quantificata in € **30.000,00**;
- che la durata dell'affidamento può essere parametrata dal **01/11/2023 al 31.12.2024**;

### DATO ATTO

- che nel nuovo Codice persiste l'istituto giuridico dell'Accordo quadro (art. 59 D.Lgs. 36/23) che, come emerge il TAR Lazio, Rm, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 8633, consente, su un massimo di *plafond*, di poter non essere vincolata a (comunque consentiti) ordinativi fino ad un “*massimo di ...*”;
- che la stessa statuizione ha precisato che:
  - “*La giurisprudenza amministrativa ha, in proposito, affermato che l'accordo quadro “costituisce una procedura di selezione del contraente (che non postula alcuna deroga ai principi di trasparenza e completezza dell'offerta) allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d'aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l'indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste [...] in particolare, questa fattispecie contrattuale è particolarmente utile per le pubbliche amministrazioni quando non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da acquistare [...]” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5785 del 6 agosto 2021).*

*Infatti, l'accordo quadro costituisce un pactum de modo contrahendi, ossia un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con l'accordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, sent. n. 816 del 1° ottobre 2021; T.A.R. Lombardia, sez. II, sent. n. 840 del 18 maggio 2020)”;*



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE  
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)  
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082  
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it  
PEO: va-ve@cultura.gov.it



## Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- *“La Corte di Giustizia dell’Unione europea, proprio in relazione all’affidamento di un accordo quadro, dopo aver ricordato che “l’amministrazione aggiudicatrice inizialmente parte dell’accordo quadro può assumere impegni, per se stessa e per le potenziali amministrazioni aggiudicatrici che siano chiaramente individuate in tale accordo, solo entro una quantità e/o un valore massimo e, una volta raggiunto tale limite, detto accordo avrà esaurito i suoi effetti (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e Coopservice, C216/17, EU:C:2018:1034, punto 61)”;*

### CONSIDERATO

- che, in esito ad indagine di mercato, è stata individuata la Società I.M.A.R. ITALIA S.R.L., con sede in Via Vetulonia, n. 6 – 00183 Roma – P.IVA/C.F. 06376641004, quale società operante nel settore di riferimento;
- che il corrispettivo è individuato complessivamente, nell’importo massimo di € 30.000,00 + IVA;
- che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussistono oneri da interferenza;

### VISTI

- gli artt. 50 e 59 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/23);

### DATTO ATTO

Che l’Istituto dell’accordo quadro non vincola l’Ente né nell’*an*, né nel *quantum*, ma consente, per l’appunto, una volta definito il supporto onde trattasi e da intendersi quale affidamento diretto, di attingere alle singole prestazioni (senza vincolo di subordinazione) “a chiamata” e convenendo, di volta in volta, il corrispettivo nei limiti (cumulativi) del prospettato *quantum* ed entro il convenuto termine contrattuale;

- che l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/23 disciplina l’affidamento diretto *“dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”* e pertanto è intendimento dell’Ente procedere in tal direzione, ai sensi dei suesposti riferimenti normativi;

### RILEVATO CHE

- che l’affidamento ha durata massima di quattro anni, ai sensi dell’art. 59, comma 1 D.Lgs. 36/23, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di affidamento, sulla base di un “accordo quadro”, rispetto al quale l’intestato Ente opererà di volta in volta di avvalersi, senza alcun vincolo di sorta;

### VISTO

- l’art. 15, comma 1 D.Lgs. 36/23, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del Progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
- che l’allegato I.2 del Nuovo Codice Appalti prevede, per l’appunto, che *“Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente, nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione...omissis”*, demandando a quest’ultimo non solo i compiti inerenti le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ma anche i compiti inerenti la fase di affidamento;
- che il medesimo allegato, all’art. 6 rubricato *“Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture”* definisce i requisiti specifici che ciascun RUP deve detenere ai fini della relativa nomina;



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE  
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)  
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082  
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it  
PEO: va-ve@cultura.gov.it



## Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- che la D.ssa Margherita Romano dispone dei requisiti di cui sopra e può quindi ritenere propria la veste giuridica di Responsabile Unico del Progetto, come da dichiarazione dal medesimo rilasciata e agli atti dell'Istituto;
- l'art. 6-*bis* della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- altresì l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interessi;
- che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalle succitate norme;

### RITENUTO OPPORTUNO

- procedere all'affidamento nei termini su indicati quindi nei limiti delle attuali soglie di affidamento diretto atteso che l'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/23 disciplina l'"*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

che l'interscambio di comunicazioni e/o di file avverrà tramite l'indirizzo e-mail: [info@imaronline.com](mailto:info@imaronline.com) (per l'appaltatore) e [va-ve@pec.cultura.gov.it](mailto:va-ve@pec.cultura.gov.it) (per la Stazione appaltante);

### PRESO ATTO

- che non sussiste l'obbligo di richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 36/23, ma l'assegnatario della commessa dovrà produrre, quale documentazione utile alla sottoscrizione del contratto la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, pari al 5% dell'importo contrattuale;
- che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

**DATO ATTO** che il RUP, all'atto della nomina, ha rilasciato dichiarazione, in atti, di assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con riferimento alla fornitura del servizio di cui si necessita;

### VISTI:

- Legge 190/12;
- D.lgs. 33/13;
- D.Lgs.196/03 e GDPR
- D.Lgs. 36/23;
- Legge 136/10;
- D.lgs. 81/08;

**APPURATO** che è stato richiesto il CIG della presente procedura **Z633C95BDF**;

**DATO ATTO** che, con riferimento alle disposizioni del presente atto, lo scrivente, in qualità di Direttore dell'Istituto ha preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/23;



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE  
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)  
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082  
PEC: [va-ve@pec.cultura.gov.it](mailto:va-ve@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [va-ve@cultura.gov.it](mailto:va-ve@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

**VISTO** l'esito positivo delle verifiche di legge condotte sull'affidatario, come di seguito riportate:

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto

### **DECIDE E DETERMINA**

1. Di affidare il servizio di fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di restauro e di antropologia *per il periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2024* all'ufficio Amministrativo in favore della Società I.M.A.R. ITALIA S.R.L. con sede in in Via Vetulonia, n. 6 – 00183 Roma – P.IVA/C.F. 06376641004 che avrà durata dal 01.11.2023 al 31.12.2024;
2. di approvare l'allegato accordo quadro al fine di dare seguito alla relativa sottoscrizione e al suddetto affidamento;
3. di dare corso alla stipula del relativo accordo, salvo la verifica dei requisiti di legge;
4. di procedere con l'inoltro della relativa comunicazione agli affidatari;
5. **Di confermare** R.U.P. del presente affidamento la D.ssa Margherita Romano in possesso dei requisiti di legge;
6. **Di dare atto che** l'importo previsto per l'affidamento del servizio è di seguito riportato: **30.000,00 € oltre IVA e oneri di legge;**
7. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
8. che il suddetto importo trova copertura nel seguente capitolo di spesa **1.1.3.002/1.03.01.02.008 (Materiale per laboratori)**;
9. Di procedere alla pubblicazione sul sito dell'Ente Appaltante ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/16.

Il Direttore  
Dr. Andrea Bruciati



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE  
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)  
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082  
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it  
PEO: va-ve@cultura.gov.it